



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005


Asse 2

“Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”

***BANDO PUBBLICO PROVINCIALE
relativo all’annualità 2009***

per l’accesso a:

Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”



**PROVINCIA
DI RIMINI**

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013**Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”**

Con il presente bando si intende dare attuazione alla Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (decisione della Commissione europea C (2007) 4161 del 12/09/2007) (di seguito chiamato PSR) nonché a quanto previsto dal Programma Rurale Integrato Provinciale della Provincia di Rimini (di seguito chiamato PRIP), dal Programma Operativo dell’Asse 2 approvato dalla Regione Emilia-Romagna (D.G.R. 168/2008) (di seguito chiamato PO Asse2), dalla Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17/03/08 che integra e corregge le prescrizioni di gestione territoriale del PO Asse 2 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 281 del 13/03/09 che modifica i suddetti programmi operativi.

1. Caratteristiche della Misura

L’indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) viene corrisposta agli agricoltori delle zone svantaggiate delle aree montane. La Misura richiede esclusivamente il rispetto delle norme della Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/03. Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione colturale delle superfici e viene ridotto in funzione della classe di estensione aziendale. In ogni caso per la concessione degli aiuti gli impegni e le condizioni devono essere mantenute dall’agricoltore per almeno cinque anni.

Per l’adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 211 gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni, con priorità per coloro che possiedono i requisiti richiesti per il rilascio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, come previsto dal D.Lgs. n. 99/04.

Possono accedere al pagamento dell’indennità compensativa gli imprenditori agricoli iscritti all’Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l’obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all’art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Al fine di definire la condizione “anagrafica” sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

- A. nelle società di persone l’età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- B. nelle società di capitale l’età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un Amministratore.

Nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione “anagrafica”, si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

3. Condizioni di ammissibilità

Per beneficiare delle indennità gli imprenditori agricoli devono rispettare le “condizioni di ammissibilità” definite nel PSR.

Il requisito anagrafico (età inferiore a 65 anni) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Per il calcolo delle UBA si farà riferimento alla consistenza media dei capi dichiarata nell'Anagrafe delle aziende agricole. Qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza effettiva.

A) Condizioni di ammissibilità per le aziende

- il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari.

Il beneficiario si impegna a non ridurre la SAU oggetto di pagamento condotta in zone svantaggiate con riferimento alla domanda iniziale. Tuttavia è ammissibile una riduzione senza alcun obbligo di restituzione fino ad un massimo di 2,5 ettari. Oltre tale riduzione il beneficiario è tenuto alla restituzione dei pagamenti percepiti sulle superfici ridotte, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno come da specifico paragrafo;

- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata;
- l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda. Nel caso di presentazione di più domande di pagamento di indennità nel periodo di impegno, la decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità riferita alla Misura 211;
- l'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità in regione per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.

Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l'intero periodo di impegno quinquennale.

Poiché la Misura 211 del PSR prevede l'impegno a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per i 5 anni successivi alla domanda relativa al primo pagamento di indennità, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza all'impegno medesimo a prescindere dalla durata dei titoli di possesso sussistenti all'atto di presentazione della stessa.

Pertanto, fatta eccezione per le “cause di forza maggiore” non prevedibili al momento della presentazione della prima domanda, il mancato proseguimento dell'attività agricola comporta il recupero delle indennità corrisposte nel “periodo di impegno” ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno come da specifico paragrafo.

B) Condizioni di ammissibilità per le superfici

Con riferimento alle tipologie suscettibili di essere riconosciute per il computo delle indennità da corrispondere di cui al successivo paragrafo “Indennità concedibili” si specificano le seguenti condizioni di ammissibilità per le superfici:

- le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate;
- le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto;
- i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno;
- per i pagamenti connessi all'attività zootecnica, il rapporto tra le U.B.A. allevate e la superficie foraggera (superfici a silomais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'“annualità di riferimento dell'indennità”;
- l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggere, deve essere coerente con quanto indicato in domanda e con la documentazione catastale;
- la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.

3.1 Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 211 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Per i richiedenti che siano già stati ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa con riferimento alla Misura 2.e del P.R.S.R. 2000-2006, l'assunzione di impegni riferibili alla Misura 211 del PSR comporta l'automatico trasferimento di eventuali impegni ancora da concludere relativi alla Misura 2e in impegni a valere sulla Misura 211. Il nuovo impegno decorrerà per 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della prima domanda di indennità relativa alla Misura 211.

Nel PSR per beneficiare della corresponsione delle indennità compensative, sia per la Misura 211 che per la Misura 212, è indicata quale condizione per l'ammissibilità la prevalenza della SAU in area svantaggiata: *“almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata”*.

Per “area svantaggiata” si intende l'accezione estensiva e si dispone quanto segue.

Il computo della percentuale della SAU in area svantaggiata terrà sempre in considerazione la somma delle estensioni delle particelle ricadenti in entrambe le aree svantaggiate (sia quelle inerenti all'attuazione della Misura 211 che quelle inerenti all'attuazione della Misura 212), anche per il caso in cui venga presentata o sia ammissibile a contributo una sola domanda relativa a una sola delle due Misure.

Ne consegue che risulta possibile per gli imprenditori agricoli che conducono Aziende nelle quali più del 50% della SAU ricade in area svantaggiata (considerando sia quella inerente all'attuazione della Misura 211 che quella inerente all'attuazione della Misura 212) presentare distinta domanda per entrambe le Misure, richiedendo a pagamento distintamente le particelle di rispettiva competenza.

Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 211 che una domanda per indennità di cui alla Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la “modulazione” è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

4. Aree di applicazione/Localizzazione

La Misura si applica su tutto il territorio provinciale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005. Pertanto, si attua nelle zone svantaggiate dei Comuni parzialmente delimitati di Verucchio e Torriana.

E' data priorità alle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE “Nitrati” e in quelle ad alto valore naturalistico.

Inoltre, è data priorità alle ulteriori aree preferenziali secondo quanto stabilito dal PSR, dai PRIP e nella *Parte generale* del PO Asse 2.

Per essere ammessi al pagamento delle indennità almeno il 50% della **SAU aziendale** dovrà essere compresa in area svantaggiata.

5. Cartografia di riferimento

Si dovrà far riferimento, per l'attribuzione della priorità o della preferenzialità alle superfici oggetto di impegno, ai seguenti elaborati cartografici.

5.1 Cartografia di competenza regionale

- Zone svantaggiate montane (art. 3, par. 3 della Direttiva 75/268/CEE), individuate sulla base della Decisione 89/251/(CEE) del 13/12/1988 e del D.P.R. 601/1975.
- Zone svantaggiate diverse dalle zone montane (art. 3, par. 4 della Direttiva 75/268/CEE), individuate sulla base della Decisione 89/251/(CEE) del 13/12/1988 e del D.P.R. 601/1975;
- Aree agricole e forestali della rete NATURA 2000: nella provincia di Rimini sono presenti due zone S.I.C., “Onferno” e “Torriana, Montebello e Fiume Marecchia”, la cui cartografia è stata approvata con Delibera G.R. 167 del 13/02/2006;
- Aree naturali protette (parchi, riserve ed altre aree protette): nella provincia di Rimini, rientra in questa tipologia solo la Riserva Naturale Orientata di Onferno la cui cartografia è stata approvata con l'atto di ampliamento della riserva con Deliberazione del Consiglio regionale n. 531 del 16/12/03 e recepita dal Servizio Parchi della Regione;
- Aree Vulnerabili Dir. 91/676/CEE: si considerano tali quelle contrassegnate come zone “Zone di divieto” e “Zone vulnerabili ai nitrati (fino 170 kg/ha di N)” nella carta provinciale dello spandimento degli effluenti zootecnici e per l'utilizzo dei fanghi di depurazione sul suolo agricolo approvata con delib. C.P. n. 7 del 10/03/2009);

5.2 Cartografia di competenza provinciale

Per quanto concerne la cartografia derivata dal P.T.P.R. sono state individuate le seguenti delimitazioni:

Cartografia derivata dal P.T.C.P. adottato:

- **Fasce altimetriche:** riguardante le unità di paesaggio (articoli 1.2, 1.3 e 1.4 del P.T.C.P.). Ai fini dell'applicazione del PSR l'Unità di paesaggio della conurbazione costiera è stata unita all'Unità di paesaggio della pianura alluvionale e intravalliva in un'unica delimitazione “Pianura” distinta dall'Unità di paesaggio della collina;

- **Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale** (art.19 del P.T.P.R.) corrispondenti a Art. 5.3 delle Nta del P.T.C.P. - Tav. B di piano;
- **Zone di tutela naturalistica** (art. 25 del P.T.P.R.): corrispondenti all'Art. 5.2 delle Nta del P.T.C.P. - Tav. B di piano;
- **Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005**: corrispondenti all'Art. 1.5 delle Nta del P.T.C.P. - Tav A di piano;
- **Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano** (art.42 Titolo III PTA): corrispondente all'Art. 3.7 delle Nta del P.T.C.P. - Tav SA 6 del quadro conoscitivo del P.T.C.P.. Viene considerata una fascia di rispetto avente un'estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
- **Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura** (delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP): corrispondenti agli Artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 delle Nta del P.T.C.P. - Tavola D di piano. Tali ambiti sostituiscono, e ricomprendono, a tutti gli effetti, le **Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei** (art.28 del P.T.P.R.);

Cartografia derivata dal P.T.C.P. vigente sono state individuate le seguenti delimitazioni:

- **Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua** (artt.17 e 34 del P.T.P.R.): corrispondenti all'Art. 5.4 delle nta del P.T.C.P. vigente - Tav. B di piano;
- **Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica**: individuate con atto dirigenziale n. 43 del 05/03/08, comprendono il sistema provinciale dei canali di bonifica, escludendo i tratti dei canali rivestiti o tombinati e quelli situati in ambito urbano; la delimitazione fa riferimento alla fascia di 20 metri ad ogni lato della mezzeria del canale;

Per quanto concerne le **Zone faunistiche** di cui alla Legge 152/92, così come recepita dalla L.R. 8/94, sono individuate:

- Oasi di Protezione "Fiume Conca", istituita il 05/10/91 con Deliberazione n. 89 del Comitato Circ. di Rimini e rinnovo con Delibera C.P. n. 101 del 17/12/1998;
- Oasi di Protezione "Torriana – Montebello", istituita il 14/12/93 con Deliberazione n. 1007 dell'Uff. di Presidenza e rinnovo con Delibera C.P. n. 16 del 15/04/1999.

5.3 Strumenti tecnici e gestione dei dati

La cartografia di supporto all'applicazione dell'Asse 2 disponibile e approvata è caricata da AGREA nel sistema informativo territoriale per la gestione della cartografia tematica (SITI).

Il sistema SITI si interfaccia con l'Anagrafe delle aziende agricole: i dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal sistema SITI costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e sono a disposizione dei CAA.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema SITI le informazioni di appartenenza devono essere integrate in Anagrafe dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Nei casi in cui gli interessati avessero la necessità di verificare l'esatta individuazione dei terreni e l'eventuale appartenenza ad aree preferenziali potranno avvalersi, ai fini della compilazione della domanda, del supporto dei competenti Uffici di questa Amministrazione:

Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese, Via D. Campana 64, Rimini.

Ci si potrà avvalere altresì del supporto dell'unità di Staff "SITUA" della Provincia di Rimini, che ha predisposto uno strumento cartografico informatizzato consultabile in rete per l'individuazione su base catastale degli ambiti territoriali rilevanti al fine delle priorità e consultabile al sito Web:

<http://www.provincia.rimini.it/territorio/situa/RN-Agricoltura>

In caso di contestata attribuzione di una superficie catastale all'ambito territoriale di interesse (zone vulnerabili, SIC, Aree Preferenziali) si farà comunque riferimento alla cartografia ufficiale adottata dalle competenti Amministrazioni e approvata alla data di riferimento.

6. Dotazione finanziaria

Tenendo conto delle risorse assegnate dal PRIP alla Misura 211 e degli obiettivi di spesa indicati nella deliberazione regionale n. 101/2008, il presente Bando è a valere su una quota di "risorse libere" di competenza provinciale, destinate per l'intero periodo di programmazione 2007-2013, di Euro 399.084.

In considerazione della specifica percentuale di risorse libere per la Misura 211, prevista dal P.O. Asse 2 per ogni singola annualità di riferimento, le risorse di competenza dell'annualità 2009 e pertanto destinate al presente Bando sono le seguenti:

	ESERCIZIO 2009 Misura 211
% risorse impegnabili nell'esercizio considerato	16,5%
Importo ripartizione risorse (Euro)	65.848,86

Le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

7. Entità degli aiuti

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

Pertanto la collocazione in posizione utile per il finanziamento, nelle specifiche graduatorie, di una domanda relativa alla Misura 211, conferisce titolo al pagamento per la sola "annualità di riferimento dell'indennità", ciò anche se il "periodo di impegno" si estende ad annualità successive (senza quindi conferire alcun diritto al pagamento di indennità per tali annualità successive).

7.1 Indennità corrisposta per tipologia di coltura

L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

COLTURA	Sostegno massimo (€/ha)
Fruttiferi , Orti, Frutti minori, Piante officinali	150
Ulivo, Castagno da frutto, Vite	100
Praticoltura avvicendata + zootecnia	200
Pascolo Prato permanente + zootecnia	150
Seminativi	150
Praticoltura avvicendata	100
Pascolo Prato permanente di montagna	100

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinate, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

8. Modulazione dell'indennità

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda. E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di SAU, erogazione del sostegno massimo/ha di SAU previsto;
- per aziende con estensione superiore a 20 ha di SAU e inferiore o uguale a 30 ha di SAU, il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;
- per aziende con estensione superiore a 30 ha di SAU il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;
- in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di SAU aziendale.

Si specifica che nei casi in cui uno stesso beneficiario sia collocato in posizione utile per il pagamento delle indennità sia per la Misura 211 che per la Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

Analogamente si procederà anche per il computo della riduzione.

Ai fini dell'applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda, il richiedente di indennità che conduce più di 50 ha in zona svantaggiata indicherà quali particelle fra quelle condotte si intendono da considerare per il computo dell'indennità. Il tetto deve considerarsi unico per beneficiario anche qualora egli richieda l'aiuto sia sulla misura 211 che sulla 212; i 50 ettari di SAU aziendale massima a premio saranno quindi valutati come somma degli ettari richiesti a premio nelle domande delle due Misure.

9. Presentazione delle domande di indennità

Le domande di indennità per la Misura 211 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA con determinazione del Direttore n. 4355 del 18/04/2008 e sue modifiche e integrazioni. Le modalità procedurali e la modulistica predisposta ed approvata da AGREA sono consultabili sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Le domande di aiuto/pagamento delle indennità dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 796/2004 e sue successive modifiche ed integrazioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'indennità siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

I beneficiari di indennità compensative, successivamente al primo pagamento, se non presentano domanda di indennità anche per le altre annualità del periodo di impegno, sono comunque tenuti all'aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale in caso di variazioni.

9.1 Modalità di compilazione delle domande

Coloro che intendono accedere agli aiuti previsti dalla Misura 211 ai sensi del presente Bando, dovranno presentare domanda di aiuto secondo le seguenti modalità definite dall'Organismo Pagatore Regionale (AGREA).

Le domande potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;

2) i singoli beneficiari (**Utenti Internet**), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. A tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito internet di AGREA.

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario. I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

9.2 Modalità di presentazione delle domande

1) Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA: la domanda è compilata da un CAA convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti della scadenza disposta dal bando (paragrafo 9.3), la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il quinto giorno feriale successivo a quello di scadenza del bando, all'Ente territoriale competente.

2) Presentazione semi – elettronica con protocollazione presso l'ente competente: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come “Utente Internet” per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”. Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente all'ente territoriale competente, che apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

In relazione alla scadenza indicata nel bando (paragrafo 9.3), la data di presentazione della domanda compilata dall'Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dall'ente territoriale competente. L'ente registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione “protocollo manuale”.

Sia nel caso di *Presentazione elettronica* che *semi-elettronica*, la stampa cartacea della domanda e degli allegati deve essere fatta pervenire ai seguenti **Enti territoriali competenti: Provincia di Rimini**, Via Dario Campana n. 64, Rimini o **Comunità Montana Valle del Marecchia**, Via Roma 21/G, Torriana, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

9.3 Scadenza del bando

Le domande dovranno essere presentate, salvo ulteriori disposizioni e procedure operative emanate da AGREA,

entro il 15 maggio 2009.

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) 1975/06, si ammette la presentazione tardiva prevista dall'art. 21 del Reg. (CE) 796/04, con applicazione delle riduzioni previste. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

10. Istruttoria

La domanda di indennità per la Misura 211 è **unica**, anche se le particelle agricole condotte nella relativa zona svantaggiata ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Per i casi di domande le cui particelle ricadenti in area svantaggiata siano comprese in territori di differenti Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle stesse e al loro eventuale finanziamento spetta ad ogni Amministrazione coinvolta, per i territori di rispettiva competenza. Pertanto, ad ogni Amministrazione competerà la totalità delle particelle per le quali è richiesto il pagamento delle indennità nell'ambito del proprio territorio di competenza.

Verrà individuata una Amministrazione definita "titolare", rappresentata dalla Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di domanda ed una o più Amministrazioni definite "cointeressate".

Le Amministrazioni "cointeressate" comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno al pagamento alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

10.1 Responsabilità del procedimento

I procedimenti di istruttoria, di definizione della graduatoria, di accertamento delle autocertificazioni e di proposta di liquidazione, di competenza della Provincia di Rimini, sono a carico del Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese, Via D. Campana 64, Rimini presso i cui uffici è possibile l'accesso agli atti. Il Responsabile del procedimento è il **Dott. Renzo Moroni** (tel. 0541/716335 – e-mail r.moroni@provincia.rimini.it).

11. Selezione delle domande di indennità

Il meccanismo operativo per la selezione degli interventi delle Misure/Azioni dell'Asse 2 fa riferimento all'allegato n. 2 della Delibera di Giunta n. 363 del 17 marzo 2008 ed è definito in relazione ai contenuti dei seguenti documenti:

- PSR 2007-2013 della Regione Emilia_Romagna – approvato con la decisione della Commissione europea C (2007) 4161 del 12/09/2007;
- Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2 – approvati dal Comitato di Sorveglianza del 7 dicembre 2007;
- Programma Operativo dell'Asse 2 – approvato con D.G.R. 168/2008;
- Delibera di G.R. 363/2008.

La selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2 e la conseguente formazione delle graduatorie si basa su *criteri di tipo territoriale*, di *tipo tecnico* e di *tipo soggettivo*, così come definiti dal PSR al paragrafo 5.3.2.4.

Obiettivo dei criteri di selezione è la concentrazione degli interventi all'interno delle aree preferenziali.

I criteri di selezione sono stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del PSR, dalla Provincia nell'ambito del PRIP e nel presente bando applicativo. Per quanto non esplicitamente richiamato, si rimanda ai documenti citati.

11.1 Criteri territoriali

Le priorità assegnate a questi criteri riguardano superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali, così come definite al paragrafo 5.3.2.3 del PSR.

Per perseguire la concentrazione degli interventi nelle aree preferenziali si prevede l'assegnazione di una priorità diversificata (come meglio specificato di seguito) ai seguenti gruppi di aree:

A - Aree preferenziali di valenza regionale

- *aree della Direttiva Nitrati* definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE
- *aree della Rete Natura 2000* definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
- *aree agricole ad alto valore naturalistico* (così come definite al paragrafo 5.3.2.2 Zonizzazione - sub paragrafo 4 - Zonizzazione ulteriore derivante dalle strategie comunitarie) ovvero **le aree protette** ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005 e le **Reti ecologiche** di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. 6/2005

B - Altre aree preferenziali

Il PRIP ha definito, coerentemente con le strategie locali, il medesimo ordine di priorità per le rimanenti aree preferenziali indicate dal PSR, raggruppate per tipo di tutela:

Prevalente tutela idrologica

- *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua* (artt.17 e 34 del P.T.P.R.)
- *Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica*
- *Zone di rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano* (art.42 Titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)
- *Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura* come delimitate ai sensi dell'art. 44, lett. a) delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Prevalente tutela naturalistica

- *Zone di tutela naturalistica* (art. 25 del P.T.P.R.)
- *Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie* individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia

Prevalente tutela paesaggistica

- *Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale* (art. 19 del P.T.P.R.)

Le *Aree preferenziali di valenza regionale*, come sopra individuate, sono considerate come un'"unica area" alla quale è attribuito lo stesso livello di priorità; alle *Altre aree preferenziali* (considerate singolarmente o in sovrapposizione) non può mai essere assegnato un livello di priorità maggiore.

Come previsto dal PRIP, per le aree ricadenti nello stesso gruppo di tutela viene attribuito lo stesso peso.

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali, il PSR stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche.

Le priorità territoriali sono applicate mediante l'attribuzione di un peso alle singole aree preferenziali: si tratta di un coefficiente moltiplicativo che, considerando le priorità stabilite, consente di misurare l'importanza relativa ad ogni area preferenziale.

Nel presente bando, i livelli di priorità sono così raggruppati e differenziati per i rispettivi pesi:

AREE	Peso
<i>Aree agricole ad alto valore naturalistico</i>	
Aree ricadenti nella Rete Natura 2000 (Dir. n. 79/409/CEE e Dir. n. 92/43/CEE)	126
Zone vulnerabili ai nitrati (Dir. n. 91/676/CEE)	126
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	126
Riserva Naturale Orientata di Onferno	126
<i>Tutela naturalistica</i>	
Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R. - art. 5.2 nta del P.T.C.P.)	9
Zone faunistiche – OASI, AFV, CPF	9
<i>Tutela idrologica</i>	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R. – art. 5.4 nta del P.T.C.P.)	9
Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica	9
Zone di Rispetto delle acque destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque - art. 3.7 nta del P.T.C.P.)	9
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 PTA, PTCP) (artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 nta del P.T.C.P.)	9
<i>Tutela paesaggistica</i>	
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R. - art. 5.3 nta del P.T.C.P.)	9

11.2 Priorità tecniche

Nella Misura 211 non sono applicati Criteri Tecnici di Priorità.

11.3 Priorità Soggettive con valenza ambientale

Sono individuate le seguenti priorità soggettive di valenza ambientale definite dal PSR (*valorizzazione dell'agricoltura a metodo biologico*) e dal PRIP (*Aziende zootecniche estensive*), indicate in ordine decrescente:

1. Imprese certificate biologiche ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07: il beneficiario e i terreni su cui si chiede l'aiuto devono risultare notificati ed assoggettati al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico in data precedente alla presentazione della domanda di indennità.
2. Aziende Zootecniche (Ovini e bovini), con consistenza maggiore a 6 UBA e rapporto UBA allevate ed ettari di SAU coltivata a colture foraggere (compreso Orzo, Segale, Avena e Sorgo) inferiore a 2.

Il possesso contemporaneo dei due requisiti determina l'attribuzione di un livello superiore di priorità.

11.4 Altre Priorità Soggettive

Sono individuati i seguenti criteri di priorità soggettivi stabiliti in base a caratteristiche aziendali strutturali derivanti dal PSR (*Imprenditori agricoli professionali di cui al D.Lgs. 99/04, Incentivazione dei Giovani Imprenditori, Promozione delle produzioni di qualità regolamentata e NO OGM, Filiere bioenergetiche a limitato impatto ambientale*) e dal PRIP.

Per il possesso dei requisiti riferiti alle priorità soggettive, si fa riferimento al momento di presentazione della domanda.

Priorità	Punteggio	Criteri di valutazione
Possesso requisiti previsti per IAP	10 punti	Domande presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, come previsto dal D.Lgs. n. 99/04: <ul style="list-style-type: none"> - capacità professionale (ai sensi della Mis. 121 del PSR); - redditi da attività agricola maggiori del 50% del totale dei redditi da lavoro; - tempo dedicato all'attività agricola maggiore del 50% del totale. Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali, nel caso di società di capitali da almeno 1/3 degli Amministratori mentre per le cooperative da 1/3 degli Amministratori che siano anche soci.
Giovani imprenditori	10 punti	Lo status di azienda condotta da giovane viene riconosciuto quanto il conduttore possiede i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - non ha compiuto 40 anni; - capacità professionale (ai sensi della Mis. 112 del PSR). Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.
Domande presentate da beneficiari donne	5 punti	Il requisito deve essere posseduto dalla titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.
Imprenditori residenti nell'area svantaggiata della Provincia di RN	5 punti	Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

Aziende che attuano la "filiera corta"	5 punti	Per "filiera corta" si intende l'insieme delle attività aziendali legate alla vendita diretta di produzioni aziendali proprie (cioè ottenute da coltivazioni e/o allevamento effettuati da parte dell'imprenditore agricolo sui terreni di sua conduzione) effettuata, in ottemperanza alle norme di legge vigenti, presso il centro aziendale e/o mercati al dettaglio o all'ingrosso.
Adesione a processi e sistemi di produzione riconosciuti e certificati DOP, IGP, DOC, DOCG, QC	3 punti	Imprese beneficiarie che ottengono produzioni agricole certificate.
Fattoria Didattica	2 punti	Aziende accreditate dalla Provincia di Rimini come Fattoria Didattica
Fattorie Aperte	1 punto	Aziende iscritte agli appositi elenchi dell'ultima edizione dell'iniziativa
Aziende associate al consorzio Strada dei vini e sapori "Colli di Rimini"	1 punto	
Integrazione con altri assi/azioni del PSR	1 punto	Aziende che posseggono almeno 2 domande approvate ai sensi di altre Misure/Azioni del PSR
Allevamenti con bovini di razza romagnola	1 punto	Aziende zootecniche che possiedono allevamenti di bovini di razza romagnola di consistenza maggiore a 6 UBA
Allevamenti con bovini da latte alimentare che attuano la vendita diretta (distributori automatici)	1 punto	Aziende zootecniche che commercializzano il proprio latte bovino mediante distributori automatici
Produzioni di qualità regolamentata NO OGM, limitatamente alla zootecnia	3 punti	Aziende che ottengono produzioni zootecniche con specifico certificato "OGM Free"
Filiere bioenergetiche a limitato impatto ambientale	3 punti	<p>Aziende che posseggono impianti per produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche e/o eoliche.</p> <p>Con riferimento a tale tipologia di impianti sono da tenere in considerazione le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli impianti dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotte risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo; - sono esclusi impianti di potenza superiore ad 1 MWatt

12. Graduatorie

Nel caso in cui i fabbisogni finanziari delle domande ritenute ammissibili siano inferiori alle disponibilità finanziarie riportate nel bando, l'Amministrazione Provinciale di Rimini approverà un elenco di beneficiari ordinato secondo la cronologia di protocollazione senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione degli specifici criteri di selezione.

Se invece le risorse assegnate all'Amministrazione Provinciale di Rimini non saranno sufficienti a soddisfare le richieste relative a particelle ricadenti nei territori di propria competenza, si dovrà procedere ad approvare una specifica graduatoria applicando i criteri di seguito indicati.

La graduatoria per la selezione delle domande ha valore per la sola annualità di riferimento dell'indennità.

12.1 Criteri operativi di selezione

Obiettivo del meccanismo operativo per effettuare la selezione è la concentrazione degli interventi all'interno delle aree preferenziali definite dal PSR al paragrafo 5.3.2.3 e pertanto agisce prioritariamente sulla base di criteri territoriali. Il PSR riconosce priorità assoluta alle aree della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e delle Direttive n. 79/49/CEE "Uccelli" e n. 92/43/CEE "Habitat" e priorità subordinata alle altre aree preferenziali.

In sottordine alle Priorità territoriali, agiscono le Priorità soggettive con valenza ambientale e infine le rimanenti Priorità soggettive.

12.2 Modalità di definizione della graduatoria

Successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità delle domande, si procede all'applicazione dei criteri territoriali e soggettivi per procedere all'ordinamento definitivo delle domande ammesse in un'unica graduatoria per Misura.

L'applicazione dei predetti criteri avviene nelle seguenti fasi:

- a) attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali
- b) applicazione delle priorità soggettive con valenza ambientale (Tipo A)
- c) applicazione delle altre priorità soggettive (Tipo B)

Relativamente all'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale. Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

- a) calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) ricadente in ciascuna delle aree preferenziali; pertanto, la SOI di una particella che ricade in due o più aree preferenziali sarà ripetuta in ciascuna area preferenziale;
- b) calcolo percentuale della SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- c) ponderazione di ciascun valore percentuale calcolato al punto b) utilizzando i pesi definiti per ciascuna area preferenziale al paragrafo 11.1 del presente bando, in coerenza con il PSR e il PRIP.

Il risultato della ponderazione deve essere normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto, fra tutte le domande presentate, diventa pertanto il 100) e poi arrotondato all'intero, determinando il punteggio effettivo.

Ottenuti tali punteggi, si procede ad un primo ordinamento delle domande attraverso l'applicazione dei criteri soggettivi di tipo A e, in presenza di exequo, si applicano i criteri soggettivi di tipo B.

Il procedimento sopra descritto può essere schematizzato, a titolo esemplificativo, attraverso un'apposita matrice che integra tutte le domande in un'unica graduatoria.

Le colonne della matrice contengono, in ordine decrescente, il punteggio relativo ai criteri territoriali assegnato per ogni beneficiario.

Il numero delle colonne è determinato in base al numero di priorità soggettive con valenza ambientale (Tipo A) e loro combinazioni che caratterizzano la Misura.

Le colonne sono ordinate da sinistra a destra in base alla priorità riconosciuta a ciascuna combinazione di priorità soggettiva con valenza ambientale. Pertanto si individuano le seguenti colonne in ordine di priorità:

1. Aziende che posseggono contemporaneamente i requisiti 2 e 3
2. Aziende certificate biologiche
3. Aziende zootecniche (ovini e bovini) >6 UBA e UBA/SAU foraggere <2
4. Aziende che non posseggono i requisiti 2 e 3

Su una stessa riga della matrice si collocano sempre uguali valori di punteggio relativi ai criteri territoriali. Pertanto, il numero delle righe è determinato dalla quantità dei diversi valori del punteggio assegnato attraverso i criteri territoriali.

Muovendosi dalla prima riga da sinistra verso destra e poi, in successione, alla riga seguente (sempre da sinistra verso destra), è possibile stabilire l'ordine con il quale i beneficiari si posizionano in graduatoria.

In tal modo il posizionamento in graduatoria considera contemporaneamente:

- il punteggio ottenuto sulla base dei criteri territoriali;
- l'ordine decrescente di priorità riconosciuto a livello locale ai parametri soggettivi (di Tipo A e di Tipo B).

Nel caso persistesse la parità anche dopo l'applicazione dei criteri sopra descritti, prevarrà la domanda sottoscritta dal beneficiario più giovane.

12.3 Approvazione della graduatoria, utilizzo della graduatoria e concessione degli aiuti

L'Amministrazione Provinciale di Rimini provvederà a formare una graduatoria delle domande di indennità applicando i criteri di priorità precedentemente descritti e considerando quanto dichiarato in domanda e nell'*Allegato A*) al presente bando.

Sulla base dei dati esposti (che saranno soggetti a controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni) verrà assegnato un punteggio alle domande.

Questa Amministrazione adotterà con Atto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese la graduatoria/elenco delle domande ammesse entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle stampe cartacee delle domande (intendendo quale termine la scadenza ultima comprensiva dei 25 giorni di presentazione tardiva delle domande ammessa dall'art. 21 del Reg. (CE) 796/04). Eventuali proroghe, che potranno essere concesse con atto dirigenziale, sono condizionate da specifiche esigenze operative segnalate da AGREA. L'Amministrazione Provinciale comunicherà ai richiedenti le risultanze dei processi selettivi e delle istruttorie nei modi e nei termini definiti da AGREA. Tale comunicazione non costituisce diritto all'aiuto, in quanto tale diritto è condizionato all'esito favorevole dell'istruttoria e degli accertamenti dell'autocertificazione. Come indicato nel paragrafo "Dotazione finanziaria", le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

Eventuali economie connesse a rinunce ed esiti di attività istruttorie - diversi dalle riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. (CE) 1975/2006 e dal DM 20/3/2008 - potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori domande.

13. Cumulabilità degli aiuti e modulazioni

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” o della Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” con la Misura 214 “Pagamenti agroambientali”, non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 per l'applicazione della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”.

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 385 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l'applicazione delle sopraindicate Misure.

In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati:

- 1) qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all'altra;
- 2) qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve;
- 3) se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo) si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alla Misura originariamente oggetto di riduzione;
- 4) qualora infine si verificasse la necessità di ridurre importi in conseguenza della contestuale richiesta di pagamenti di indennità per entrambe le Misure 211 e 212, la riduzione sarà sempre a carico della Misura non prevalente in termini di estensione delle superfici ricadenti nella specifica area svantaggiata.

14. Condizionalità

I beneficiari di indennità per la Misura 211, sono tenuti, nel periodo corrispondente al **periodo di impegno** e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2009 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2300/2008 del 22 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne le annualità successive al 2009, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

15. Identificazione delle superfici e delle U.B.A.

Per l'identificazione delle superfici agricole aziendali e le superfici oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell'art. 16 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

Per quanto riguarda l'identificazione degli animali si specifica che i capi oggetto di domanda di impegno sono quelli conformi al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317; ci si riferisce inoltre anche all'art. 17 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama anch'esso il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all'etichettatura della carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio" e dalla Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonché dalle relative norme applicative, in particolare il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 e il Decreto dei Ministri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali del 31 gennaio 2002, concernente il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette, si dovrà far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme specifiche, all'identificazione prevista dai Libri Genealogici.

16. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nei:

- Reg. (CE) 1975/06 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4"
- Decreto Ministeriale 1205/08 relativo a Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/e del Reg. (CE) 1698/05;
- Del. G.R. n. 1006/08 relativo all'individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) 1975/06 e al DM MIPAAF 1205/08.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

17. Perdita dei requisiti e inadempimenti

17.1 Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità del pagamento dell'indennità

I requisiti richiesti per beneficiare del pagamento di indennità per la Misura 211 sono definiti nel PSR e dettagliati nel precedente paragrafo 3 *Condizioni di ammissibilità*.

Gli stessi devono essere rispettati per l'intero "periodo di impegno" e/o per l'"annualità di riferimento dell'indennità", pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

17.2 Difformità di superficie e Difformità di UBA

Si configura difformità di superficie e/o di UBA qualora le superfici e/o i capi dichiarati siano superiori o inferiori a quelli accertati.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità del pagamento dell'indennità" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di "**difformità**" di superficie e/o delle UBA si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/06.

17.3 Inadempimenti

Gli impegni connessi al pagamento di indennità sono definiti nel PSR e dettagliati nel precedente paragrafo 3 *Condizioni di ammissibilità*. Gli stessi devono essere rispettati per l'intera "annualità di riferimento dell'Indennità" e/o per l'intero "periodo di impegno".

In particolare, nei casi in cui il beneficiario di indennità compensative non prosegua l'attività agricola in zona svantaggiata per il periodo prescritto, ovvero nel periodo di impegno la SAU

condotta in dette aree risulti inferiore al limite definito nel paragrafo 3 *Condizioni di ammissibilità*, viene pregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo della Misura e viene meno l'impegno di cui al comma 2 dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/05. In tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore.

18. Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del "periodo di impegno" un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il *subentro* "... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto" e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Tale restituzione non è dovuta per i casi di riduzione dell'estensione nella conduzione di SAU oggetto di pagamento in area svantaggiata inferiori a 2,5 ha rispetto alla prima domanda di indennità.

In ogni caso, in relazione al trasferimento si dovrà procedere come di seguito indicato:

- il soggetto subentrante deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all'Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di presentare le successive domande di indennità se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutte le indennità erogate anche se percepite dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

19. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione europea, che reca disposizioni di applicazione al citato regolamento (CE) n. 1698/2005
- Reg. (CE) n. 1975/06 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005
- Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013)
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Decisione della Commissione europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007
- Delibera di G.R. n. 168 dell'11 febbraio 2008 di approvazione del Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"
- Delibera di G.R. n. 363 del 17 marzo 2008 che approva le prescrizioni che integrano e correggono il PO Asse 2 di cui alla delibera di G.R. n. 168/08
- Delibera di G.R. n. 424 del 31/03/08 che modifica la Delibera di G.R. n. 363/08 e che rinvia a successivi atti i provvedimenti in materia di controlli e sanzioni del PSR
- Delibera di G.R. n. 281 del 13/03/09 che introduce modifiche ai "Programmi operativi" di cui alla Delibera di G.R. n. 168/08 e alla Delibera di G.R. n. 363/08
- Determinazione Dirigenziale di AGREA n. 1729/08 – Procedura operativa presentazione domande
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 - nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Legge 11 febbraio 2005, n. 15 - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
- Decreto Ministeriale 1205/08 relativo a Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/e del Reg. (CE) 1698/05
- Delibera di G.R. n. 1006/08 relativa all'individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) 1975/06 e al DM MIPAAF 1205/08

Per quanto non previsto, si rimanda ad ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

20. Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati personali forniti a questa Amministrazione saranno trattati, previa registrazione su supporto cartaceo e/o elettronico, per gli adempimenti previsti dal procedimento conseguente all'istanza. I dati potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento. I dati forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000.

Allegato A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 47 DEL TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ prov. _____
 il ____/____/____ residente a _____ prov. _____ in via _____
 in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) _____ dell'Impresa Agricola _____
 _____ con sede in _____ prov. _____
 in via _____ CUAA: _____;
 avendo presentato in data ____/____/____ con protocollo AGREA n° _____ del ____/____/____
 domanda di contributo per l'accesso alla Misura 211 - *Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane* del Piano di
 Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 - Asse 2 (Reg.CE 1698/05 Titolo IV, Capo I, Sez. 2, Art. 36 lett. a)
 punto i) - Sottosezione 1 Art. 37;
 ai fini della attribuzione dei punteggi previsti dal Programma Operativo di Misura e dal Bando pubblico provinciale, per
 l'accesso alla suddetta Misura, della Provincia di Rimini; perfettamente consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
 previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) nel caso di false attestazione e dichiarazioni
 mendaci e sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA

Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, è certificata biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07 dal seguente Ente certificatore _____ <i>Il beneficiario e i terreni su cui si chiede l'aiuto devono risultare notificati ed assoggettati al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico in data precedente alla presentazione della domanda di indennità</i>	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, è Zootecnica (Ovini e bovini), con consistenza maggiore a 6 UBA e rapporto UBA allevate ed ettari di SAU coltivata a colture foraggere (compreso Orzo, Segale, Avena e Sorgo) inferiore a 2	SI	NO
Di essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP), come previsto dal D.Lgs. 99/04 art. 1 commi 1 o 3, e successive modifiche ed integrazioni <i>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali, nel caso di società di capitali da almeno 1/3 degli Amministratori mentre per le cooperative da 1/3 degli Amministratori che siano anche soci</i>	SI	NO
Di possedere il requisito di giovane imprenditore: - non ha compiuto 40 anni; - presenta sufficienti conoscenze e capacità professionali; <i>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.</i>	SI	NO
Di essere un'imprenditrice donna <i>Il requisito deve essere posseduto dalla titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.</i>	SI	NO
Di essere residente nell'area della Prov. di RN definita montana ai sensi dell'art. 3, par. 3 della Dir. 75/268/CEE <i>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.</i>	SI	NO

Di attuare nella propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, la seguente "filiera corta" _____ (specificare quale) Per "filiera corta" si intende l'insieme delle attività aziendali legate alla vendita diretta di produzioni aziendali proprie (cioè ottenute da coltivazioni e/o allevamento effettuati da parte dell'imprenditore agricolo sui terreni di sua conduzione) effettuata, in ottemperanza alle norme di legge vigenti, presso il centro aziendale e/o mercati al dettaglio o all'ingrosso	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce ai seguenti processi e sistemi di produzione riconosciuti e certificati (es. DOP, IGP, DOC, DOCG, QC) _____ (specificare quale)	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al progetto regionale Fattorie Didattiche L'azienda deve essere iscritta agli appositi albi e/o elenchi	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al progetto regionale Fattorie Aperte L'azienda deve essere iscritta agli appositi albi e/o elenchi	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini	SI	NO
Di aderire con la propria azienda ad almeno altre 2 misure/azioni del PSR: Misura/Azione _____ N° domanda _____; Misura/Azione _____ N° domanda _____;	SI	NO
Che la propria azienda zootecnica, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, possiede allevamenti di bovini di razza romagnola di consistenza maggiore a 6 UBA	SI	NO
Che la propria azienda zootecnica, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, attua la vendita diretta del proprio latte bovino mediante distributori automatici	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, ottiene produzioni zootecniche con specifico certificato "OGM Free" rilasciato da _____	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, possiede impianti per produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche e/o eoliche Con riferimento a tale tipologia di impianti sono da tenere in considerazione le seguenti limitazioni: - gli impianti dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotta risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo; - sono esclusi impianti di potenza superiore ad 1 MWatt	SI	NO

Data ____/____/____

FIRMA

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

(Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità)